

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## Prescrizione estintiva ed onere probatorio

Chi eccepisce la prescrizione estintiva ex art. 2934 cod. civ. deduce quindi quale elemento costitutivo del fatto estintivo l'inerzia del titolare del diritto, ovvero sia il mancato compimento di fatti di esercizio del potere giuridico protetto dalla norma astratta configuratrice della situazione giuridica soggettiva di vantaggio munita della c.d. tutela ordinamentale.

Costituendo l'inerzia un fatto negativo, non può tuttavia, essere oggetto di prova da parte dell'eccepente in adempimento dell'onere imposto dall'art. 2697 cod. civ., in quanto il fatto negativo per l'eccepente corrisponde logicamente alla mancanza del fatto positivo compiuto da colui contro il quale l'eccezione è diretta, ed è così riconducibile alla di lui sfera giuridica come ritenuto in materia di ripartizione dell'onere della prova.

L'apparente contraddizione è così risolta configurando la c.d. controeccezione di interruzione della prescrizione come mera difesa, e consentendo al giudice di rilevare anche d'ufficio il fatto interruttivo del corso della prescrizione, purchè introdotto nella fase assertiva e probatoria; ne consegue che il fatto interruttivo del corso della prescrizione estintiva diviene un elemento costitutivo di valenza negativa nella configurazione tipica della fattispecie estintiva, così come, ad esempio, nella teoria generale del reato l'assenza di scriminanti rappresenta elemento costitutivo della configurazione del fatto illecito che il giudice deve verificare d'ufficio, per cui l'eccezione di prescrizione estintiva include l'assenza di atti di esercizio del diritto da parte del suo titolare.

Per il rinvio disposto dall'art. 1165 c.c. siffatta struttura logica si estende alla prescrizione acquisitiva ed è rafforzata dalla normale imprescrittibilità del diritto di proprietà.

Ne consegue che il sedente usucapiente deve allegare non solo il corpus possessionis, ovvero l'esercizio del potere di fatto sulla cosa ad immagine del diritto ai sensi dell'art. 1140 cod. civ., ma anche l'assenza, di atti di esercizio del diritto da parte del proprietario, la cui presenza integrerebbe una sorta di "scriminante" nella configurazione della "fattispecie illecita" costituita dall'acquisto a titolo originario con "estinzione" del diritto del dominus, essendo l'inerzia del dominus elemento costitutivo della prescrizione acquisitiva proprio come nella prescrizione estintiva dei diritti di cui all'art. 2934 cod. civ..

## **Tribunale di Taranto, sezione seconda, sentenza del 14.01.2017**

*...omissis...*

I. - La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69 del 18 giugno 2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 04-07-2009) ai sensi dell'art. 58 comma 2 della predetta legge.

Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come "svolgimento del processo".

Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 della Costituzione che al comma 6 della vigente formulazione dispone "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art. 112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio; purchè, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art.183 c.p.c., essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della controparte, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poichè nessun potere-dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili.

Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell' insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata decisione, fedelmente riprodotte dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.

Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanza istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale della parte, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.

Dalla inconfigurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercè l'assorbimento in altre statuizioni decisorie incompatibili, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva.

II.- Nel ricorso introduttivo di <<<<< depositato il 19 aprile 2010 ai sensi della L. n. 346 del 1976 , si legge:

"l'istante è comproprietaria del fondo di terreno in Pulsano censito in catasto <<<<<<lla (...) mq 675 e p.lla (...) con destinazione agricola su cui insiste un fabbricato rurale ne è comproprietaria in qualità di coerede di Ciaccia Elvira, madre di Piccoli Rosa a sua volta madre di M.R....la stessa è stata immessa nel possesso esclusivo del terreno oramai da trenta anni ed ha esercitato il possesso con animo domini ed escludendo di fatto tutti gli altri coeredi dal possesso, tanto è vero che solo lei ha coltivato il terreno, lo ha pulito, lo ha recintato, ha intentato per la sua cura cause legali, vi ha pagato le tasse.... "

La vicenda appare così collocata nell'ambito della comunione ereditaria incidentale.

L'art. 1146 c.c. dispone: "Il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione ", così introducendo nell'ordinamento la cd successio in possessionem.

L'art.460 c.c., sotto la rubrica "poteri del chiamato prima dell'accettazione" dispone:

"il chiamato all'eredità può esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari senza bisogno di materiale apprensione."

Il Legislatore ha così voluto predisporre un sistema di tutela che faciliti al semplice chiamato a succedere la tutela delle proprie ragioni nelle ipotesi piuttosto ricorrenti che si verificano quando chiamato a succedere al de cuius sia una persona che dimora e risiede a notevole distanza dal luogo di apertura della successione e, pertanto, abbia da tempo anche notevole interrotto ogni contatto con il luogo ove sono concentrati gli interessi ed i diritti destinati a cadere nell'asse ereditario e persa la disponibilità delle chiavi di accesso agli immobili caduti nel compendio ereditario.

Ne consegue che, vertendosi in tema di successione nel medesimo possesso esercitato dal comune dante causa, l'effettività del possesso di tutti i protagonisti della vicenda successoria, nella fattispecie gli oppositori ed i terzi chiamati, che "continua" nei chiamati a succedere di diritto.

Trattasi di una vera e propria ficta possessio che, istituita direttamente dal legislatore, rende estranea al thema decidendi la prova della effettività del possesso dei compossessori comunisti chiamati a succedere, ( oppositori e terzi chiamati ) normalmente necessaria in ogni controversia possessoria che si radichi in un contesto diverso dalla comunione ereditaria incidentale.

III.- L'art.1158 c.c. , sotto la rubrica "usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari" dispone: "la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni."

La vicenda può pertanto verificarsi anche nell'ambito della comunione ereditaria incidentale, connotata dal compossesso dei chiamati a succedere ad immagine del diritto di comproprietà in cui sono chiamati a succedere secondo la quota ereditaria, e, in generale, in ogni ipotesi di compossesso, anche non conseguenziale all'apertura del fenomeno successorio, essendo la comunione ereditaria incidentale una ipotesi speciale della generale figura della comunione.

In tal senso così ha delineato la fattispecie la Corte d' Appello di Lecce:

"Invero essendo gli appellanti comunisti pro indiviso, essi dovevano considerarsi compossessori ex lege con gli altri comproprietari dei lastrici solari e della lavanderia.

E' del tutto coerente con i principi del sistema ritenere che il comunista possa usucapire la quota indivisa del bene di proprietà aliena, qualora allo esercizio di fatto del potere esclusivo sulla cosa si coniughi l'animus rem sibi habendi ad immagine dello ius excludendi omnes alios.

Affinchè ciò accada è però necessario che l'attività materiale con la quale il possessore afferma la sua signoria di fatto sulla cosa e l'interesse per la medesima, sia univocamente incompatibile con il mantenimento del compossesso altrui, e con il compimento di eventuali atti di amministrazione della cosa comune che ogni comunista che sia anche compossessore può compiere ex, art. 1102 comma 2 cod. civ. , suscettibili di trasformarsi a loro volta in esclusione della identica situazione possessoria dei compossessori comunisti.

Alla esclusività dell'attività gestoria deve pertanto far riscontro il totale disinteresse degli altri compossessori, configurandosi così a carico di costoro una vera e propria derelictio animo dereliquendi, non essendo pertanto sufficiente al sedicente usucapiente provare la attività di gestione e fruizione esclusiva della cosa senza contestualmente allegare e provare l'esclusione pubblica, chiara ed inoppugnabile della facoltà dell'altro comunista.

Tanto è conforme alla teoria generale che vede nel possesso la "proiezione avanzata e fattuale del diritto di proprietà", ed essendo quest'ultimo un diritto imprescrittibile, anche il possesso a sua immagine non si presume estinto per il solo fatto dell'esercizio di analoga facoltà da parte di un terzo (in tal caso terzo essendo anche il comproprietario compossessore).

A tal fine gli odierni appellanti non hanno allegato nel giudizio di primo grado fatti idonei ad acclarare questa situazione di esclusione pubblica ed incontrastata del compossesso altrui....". (Corte d'Appello di Lecce, Pres. Dott. Marcello Dell'Anna, Rel. ed Est. dott. Alberto Munno, sentenza emessa l' 08 aprile 2010 nel processo n.256/2007 RG ).

III.- Avverso la domanda degli istanti <<<<<< ai sensi della L. n. 346 del 1976 , nessun controinteressato ha proposto opposizione, eccezion fatta per M.P. e M.L..

L' art. 3 comma 5 della L. n. 346 del 1976 dispone: "quando non è fatta opposizione il pretore (Il Tribunale in composizione monocratica ex art. 244 D.Lgs. n. 51 del 1998 ) raccolte ove occorra le prove indicate ed assunte le informazioni opportune, provvede con decreto...".

La circostanza che solo due dei numerosi controinteressati abbiano proposto opposizione non è priva di rilievo, in quanto il giudizio si è trasformato in un ordinario giudizio di cognizione ai sensi del comma 4 del predetto art. 3 della L. n. 346 del 1976.

Occorre innanzitutto rilevare come nello stesso atto introduttivo le ricorrenti riconoscano che il piccolo fondo rivendicato sia iscritto nel catasto urbano ("...l'istante è comproprietaria del fondo di terreno in Pulsano censito in catasto urbano al fg<<<< 675 e p.IIIa (...) con destinazione agricola su cui insiste un fabbricato rurale...") così escludendo ex se l'applicabilità della speciale disciplina di cui alla L. n. 346 del 1976 .

Invero la sola iscrizione nel catasto urbano rappresenta ex se prova presuntiva iuris tantum della natura non agricola del predio, con conseguenziale esclusione della qualità di "fondo rustico" espressamente richiesta dall'art. 1159bis del codice civile al fine della applicazione della invocata disciplina.

La circostanza che le particelle (...) del mappale fg.(...) in agro di Pulsano siano ricoperte di terreno vegetale con ivi piantumate essenze arboree non è di per sé causa sufficiente per ritenere il piccolo appezzamento un fondo agricolo.

Esistono infatti i cortili, le aie , i giardini di pertinenza delle abitazioni, entità fondiarie tutte connotate da essenze arboree e terreno vegetale e che non sono riconducibili nel novero dei cd fondi rustici.

Significativo in tal senso appare l'ultimo comma dell'art. 1051 c.c. che , sotto la rubrica "passaggio coattivo" dispone: "Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad essi attinenti."

IV.- Trasformatosi a seguito della opposizione il procedimento speciale in un ordinario procedimento, occorre subito rilevare che i ricorrenti attori non hanno provveduto ad integrare "il" contraddittorio nei confronti degli altri comproprietari del fondo al fine di vedere accertata secondo le regole del processo litisconsortile la propria domanda convertita in domanda di accertamento della usucapione ordinaria ex art. 1158 c.c. , come da essi stessi riconosciuto in comparsa conclusionale.

V.- Nell'ambito della opposizione proposta i convenuti hanno allegato l'intervenuto acquisto per usucapione in favore dei sigg.ri Cappuccio-Tridici delle particelle (...), come statuito nella sentenza n. 1719 /2008 del Tribunale di Taranto, che ha accertato in favore dei predetti l'acquisto per usucapione del diritto di proprietà sulla porzione di mq 367,29 della particella (...) del mappale fg. 11, e sulla porzione di mq 65,20 della particella (...) del mappale fg. 11.

La predetta sentenza risulta apparentemente pronunciata nel contraddittorio degli eredi di Piccoli Elia e di Ciaccia Elvira, di conseguenza, fa stato nei confronti di <<<<<< sensi dell'art.2909 c.c. avendo la ricorrente-attrice M.R. dichiarato di essere avente causa dai predetti.

Gli opposenti-convenuti hanno inoltre allegato la sentenza n.1035/1998 emessa dal Tribunale di Taranto, con cui veniva esclusa l'esistenza in favore dei ricorrenti-attori di un diritto di servitù di passaggio per raggiungere il predio di cui oggi rivendicano l'acquisto per usucapione; ed hanno pure allegato l'impossibilità fattuale dei ricorrenti-attori di accedere al predio in contesa a causa della chiusura dei varchi di accesso esistenti, avvenuta nell'anno 2005 proprio per effetto della predetta sentenza n. 1035/1998 del Tribunale di Taranto.

Inoltre i sigg.ri M.P. e M.L., opposenti alla procedura speciale e convenuti in senso sostanziale, hanno rivendicato essi stessi il possesso esclusivo ad usucapionem della residua porzione fondiaria delle particella (...) del mappale fg.(...), non interessate dalla declaratoria di acquisto per usucapione contenuta nella citata sentenza n. 1719/2008 del Tribunale di Taranto.

VI.- Il Tribunale di Taranto G.U. dott. Alberto Munno , nella sentenza emessa il 13 ottobre 2013 nel procedimento vertito sotto il numero d'ordine 5369/2008 RGT, così ha tratteggiato la fattispecie, astratta sottoposta oggi a giudizio:

"III... Perchè si abbia acquisto per usucapione del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili "...è necessaria la sussistenza di un possesso continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico esercitato coscientemente nel senso previsto dall'art. 1140 cod. civ. , cioè concretantesi in un potere che si manifesta in una attività intenzionale del possessore corrispondente all'esercizio di un diritto dominicale

sull'immobile... " (Cass.Civ.Sez.II sent.n.4436 del 11-05-1996, Cass.Civ.Sez.II sent.n.1019 del 10-04-1974).

Il sedicente usucapiente, per tanto, ai sensi dell'art.2697 cod. civ. deve dare prova dei requisiti del proprio possesso protrattosi per il tempo necessario al compimento della prescrizione acquisitiva, incluso quello della "continuità " del medesimo, mentre a carico del proprietario incombe l'onere di provare la esistenza di atti interruttivi del corso della prescrizione acquisitiva.

In quanto potere di fatto esercitato sulla cosa ad immagine della proprietà - o di altro diritto reale minore -, il possesso deve essere analizzato sotto entrambi gli aspetti nei quali si articola: l'elemento materiale, il corpus possessionis, ovverosia la relazione materiale con la res, che può essere anche identica pur in presenza di differenti situazioni giuridiche legittimanti in forza delle quali viene esplicata; l'elemento psicologico o spirituale, l'animus rem sibi habendi, ovverosia la ferma intenzione di esercitare il potere materiale ad immagine dello ius excludendi omnes alios, con la esclusione di ogni attività esercitata o esercitabile da parte di terzi che sia incompatibile con la pienezza ed esclusività che caratterizzano le facoltà dominicali ai sensi dell'art. 832 cod. civ. , o di quelle del diritto reale minore ad immagine del quale è esplicato sulla cosa il corrispondente potere di fatto.

Il mero godimento del bene, pur estrinsecatosi nelle facoltà di fruizione ed uso che normalmente questo offre secondo una valutazione di normalità, non può così ritenersi elemento ex se sufficiente a far ritenere che quella attività materiale costituisca davvero possesso ex art. 1158 cod. civ. , soprattutto se il proprietario, anche in difetto di un vero e proprio atto interruttivo della prescrizione acquisitiva ex art.1165 cod. civ., comunque continui a manifestare il proprio interesse verso il bene, e la propria opposizione avverso la altrui attività.

Tanto deriva dalla fondamentale disposizione di cui all'art. 1165 cod. civ. ("Le disposizioni generali sulla prescrizione, quelle relative alle cause di sospensione e d'interruzione e al computo dei termini si osservano in quanto applicabili, rispetto all'usucapione") che, rinviano alla disciplina generale sulla prescrizione, estende alla prescrizione acquisitiva la componente bifasica strutturale della prescrizione estintiva delineata dall'art. 2934 cod. civ. , laddove configura la prescrizione dei diritti come fatto estintivo integrato non già dal mero decorso del tempo fissato dalla legge, ma connotato dalla inerzia del titolare del diritto che si vuole dichiarare estinto, con la conseguenza di vedere l'inazione del titolare quale elemento costitutivo dell'eccezione di prescrizione estintiva.

Chi eccepisce la prescrizione estintiva ex art. 2934 cod. civ. deduce quindi quale elemento costitutivo del fatto estintivo l'inerzia del titolare del diritto , ovverosia il mancato compimento di fatti di esercizio del potere giuridico protetto dalla norma astratta configuratrice della situazione giuridica soggettiva di vantaggio munita della c.d. tutela ordinamentale.

Costituendo l'inazione un fatto negativo, non può tuttavia, essere oggetto di prova da parte dell'eccepiente in adempimento dell'onere imposto dall'art. 2697 cod. civ. , in quanto il fatto negativo per l'eccepiente corrisponde logicamente alla mancanza del fatto positivo compiuto da colui contro il quale l'eccezione è diretta, ed è così riconducibile alla di lui sfera giuridica come ritenuto in materia di ripartizione dell'onere della prova

L'apparente contraddizione è così risolta configurando la c.d. controeccezione di interruzione della prescrizione come mera difesa, e consentendo al giudice di rilevare anche d'ufficio il fatto interruttivo del corso della prescrizione, purchè introdotto nella fase assertiva e probatoria; ne consegue che il fatto interruttivo del corso della prescrizione estintiva diviene un elemento costitutivo di valenza negativa nella configurazione tipica della fattispecie estintiva, così come, ad esempio, nella teoria generale del reato l'assenza di scriminanti rappresenta elemento costitutivo della configurazione del fatto illecito che il giudice deve verificare d'ufficio , per cui l'eccezione di prescrizione estintiva include l'assenza di atti di esercizio del diritto da parte del suo titolare .

Per il rinvio disposto dall'art. 1165 c.c. siffatta struttura logica si estende alla prescrizione acquisitiva ed è rafforzata dalla normale imprescrittibilità del diritto di proprietà.

Ne consegue che il sedicente usucapiente deve allegare non solo il corpus possessionis, ovvero l'esercizio del potere di fatto sulla cosa ad immagine del diritto ai sensi dell'art. 1140 cod. civ. , ma anche l'assenza, di atti di esercizio del diritto da parte del proprietario, la cui presenza integrerebbe una sorta di "scriminante" nella configurazione della "fattispecie illecita" costituita dall'acquisto a titolo originario con "estinzione" del diritto del dominus, essendo l'inerzia del dominus elemento costitutivo della prescrizione acquisitiva proprio come nella prescrizione estintiva dei diritti di cui all'art. 2934 cod. civ..

L'armonia del sistema, e la conseguenziale eliminazione delle contraddizioni rilevate, si attuano con il recupero e la valorizzazione degli elementi costitutivi del possesso ad usucapionem e, in particolare, rievocando la nozione di possesso legittimo data dall'art. 686 del codice civile italiano del 1865 laddove

disponeva: "Il possesso è legittimo quando sia continuo, non interrotto, pacifico, pubblico, non equivoco e con animo di tener la cosa come propria. ", in conformità all'art. 2229 del Code Napoleon 1804 ("Pour pouvoir prescrire il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire"), ed al successivo art. 2106 esigea che "Per acquisire mediante la prescrizione è necessario un possesso legittimo. così fondando la prescrizione acquisitiva sulla presenza di tutti elementi costitutivi del possesso come identificati nell'art. 686 cod. civ. 1865.

La norma inopportuna non è stata riprodotta nel codice civile del 1942, ma la sua portata precettiva può essere ripristinata grazie al vigente art.1163 cod. civ. che, sotto la rubrica "vizi del possesso", dispone: "Il possesso acquisito in modo violento e clandestino non giova per l'usucapione se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità è cessata. "

Il possesso "utile" per l'art. 1163 cod. civ. italiano del 1942 è così riconducibile al possesso "inequivoco" dell'art. 686 del cod. civ. italiano del 1865 e, ancor prima, dell'art.2229 del Code Napoleon 1804, capace di proiettare ex se all'esterno l'immagine del dominio pieno con l'effetto di esclusione verso i terzi, denotando il suo carattere inequivoco di proiezione fattuale del diritto ad immagine del quale viene esercitato.

A tali conseguenze perviene, sia pure non del tutto consapevolmente, anche la giurisprudenza di legittimità, che riconosce la persistenza nell'ordinamento vigente dei requisiti del "possesso legittimo" di cui all'art. 686 del codice civile del 1865 (e, di conseguenza, del Code Napoleon 1804) al fine di maturare l'usucapione ventennale ai sensi dell'art. 1158 cod. civ., distinguendo inoltre la mera volontà contraria del titolare del diritto, inidonea ex se ad impedire la maturazione della prescrizione acquisitiva in suo danno, dall'inerzia del titolare del diritto, costitutiva della fattispecie acquisitiva, a sua volta distinta pure dall'atto di interruzione del corso della prescrizione acquisitiva, e rimettendo al giudice il compito di accertare la fondatezza della domanda mediante la ricognizione dei suoi elementi costitutivi, siano essi l'attività fattuale del possessore e l'inerzia del titolare del diritto estrinsecatis nell'assenza di attività che denotino all'esterno l'esercizio del diritto dominicale.

E così rivivono anche nel vigente codice civile del 1942 le categorie dogmatiche elaborate sotto il vigore del codice del 1865, tra cui spicca la inequivocità del possesso perché possa ritenersi "legittimo" nei sensi degli artt.686 e 2106 cod. civ.1865 ( *possessio ex actu aequivo non praesumitur acquisita* ), e che aveva indotto la dottrina francese formata nel vigore del Code Napoleon 1804 ad affermare "E' essenzialmente equivoco o dubbio il possesso se a tratto o a tratto si mostra e si nasconde, non è esclusivo o non si scorge se avuto a titolo di <<<<<<<< "bisogna che il possessore possieda chiaramente cum animo domini pro suo, in modo insomma che non sia dubbio che abbia goduto come proprietario, perché ove si potesse in date circostanze supporre che abbia goduto quale enfiteuta, usufruttuario, colono, creditore anticretico e simili, non avrebbe prescritto qualunque sia stato il periodo del godimento" (Duranton), "e' equivoca quella cosa, fatto o voce che serve ad indicare due o più idee od oggetti fra loro diversi, secondo i migliori lessici" (Pardessus); ed il Tribunale di Brindisi Sez. Dist. di Fasano, G. U. in persona del medesimo giudice monocratico, nella Sentenza del 22 dicembre 2002 nel processo n. 5603/1998 ad affermare: "...Il che configura una attività materiale di godimento, sì, ma astrattamente riconducibile anche a diversi rapporti giuridici aventi ad oggetto la relazione materiale con la res; così la coltivazione e la cura di un fondo rustico possono avvenire in forza di un rapporto di comodato, di affittanza, oppure essere semplicemente tollerati dal proprietario per la esistenza di rapporti di amicizia, parentela, affinità; ipotesi, quest'ultima, allegata dal ...- omissis -.... Il possesso, infatti, in quanto potere di fatto esercitato sulla cosa ad immagine della proprietà - o di altro diritto reale minore - deve essere analizzato sotto entrambi gli aspetti nei quali si articola: l'elemento materiale, il corpus possessionis, ovvero sia la relazione materiale con la res che, come già visto, può essere anche identica pur in presenza di differenti situazioni giuridiche legittimanti in forza delle quali viene esplicata; l'elemento psicologico o spirituale, l'animo rem sibi habendi, ovvero sia la ferma intenzione di esercitare il potere materiale ad immagine dello ius excludendi omnes alios, con la esclusione di ogni attività esercitata o esercitabile da parte di terzi che sia incompatibile con la pienezza ed esclusività che caratterizzano le facoltà dominicali ai sensi dell'art.832 cod. civ.. Di talché non può ritenersi il mero godimento del bene, pur estrinsecatosi nelle facoltà di fruizione ed uso che normalmente questo offre secondo una valutazione di normalità, elemento ex se sufficiente a far ritenere che quella attività materiale costituisca davvero possesso ex art.1158 cod. civ., soprattutto se il proprietario, anche in difetto di un vero e proprio atto interruttivo della prescrizione acquisitiva ex art.1165 cod. civ., comunque continui a manifestare il proprio interesse verso il bene, e la propria opposizione avverso la altrui attività"

Non è pertanto sostenibile che la mera attività di coltivazione di un fondo sia di per sé idonea all'acquisto del diritto di proprietà per compimento della prescrizione acquisitiva ventennale, qualora non disgiunta dal disinteresse del proprietario per la cosa esplicitato dall'assenza totale di atti di gestione uti dominus che rivelino ex se la permanenza dell'interesse protetto dalla situazione giuridica soggettiva di vantaggio, essendo l'inerzia del proprietario della cosa costitutiva della fattispecie acquisitiva a titolo originario, esattamente come per la prescrizione estintiva dei diritti ex art. 2934 cod. civ. lo è il mancato esercizio per il tempo richiesto dalla legge del diritto che l'eccepiente chiede sia dichiarato estinto.

IV.- ... .....All'esito della istruttoria espletata... .....è emerso lo svolgimento da parte dell'attore di una attività di cura e coltivazione del fondo per cui è causa, protrattasi a far data da epoche diverse nelle deposizioni dei tre testi, ma, in ogni caso, sempre sufficienti a far maturare il periodo ventennale di cui all'art. 1158 cod. civ.

Le deposizioni testimoniali descrivono l'attore intento alle ordinarie cure del fondo, attività, questa, astrattamente riconducibile a differenti situazioni giuridiche soggettive tutelate dall'ordinamento, sia di natura reale che meramente personale (quale, ad esempio, il diritto dell'affittuario di fondo rustico) e, quindi, di per sé non sufficiente ad integrare il possesso utile ad usucapire ad immagine della piena proprietà.

Tuttavia al fine di non oberare il possessore con una probatio che potrebbe anche essere diabolica, l'art.1141 comma 1 cod. civ. dispone una vera e propria inversione dell'onere della prova, statuendo che si presume possessore colui il quale dimostri di avere esercitato il potere di fatto sulla cosa, a meno che il controinteressato non provi che quegli abbia cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione, così restando provata la sussistenza dell'*animus rem sibi habendi* per effetto di una presunzione *iuris tantum*.

A favore dell'attore viene così ad operare il disposto dell'art.1141 comma 1 cod. civ., in forza del quale "Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione".

La totale assenza di allegazioni avverse, e di elementi assertivi e probatori che potessero configurare una persistenza dell'interesse del proprietario ad esercitare le facoltà di godimento della res conducono necessariamente a ritenere che la prospettata inerzia vi sia stata e che, pertanto, il godimento dell'attore sia avvenuto *uti dominus* con conseguenziale accoglimento della domanda. " ( Così il Tribunale di Taranto G.U. dott. Alberto Munno , sentenza emessa il 13 ottobre 2013 nel procedimento vertito sotto il numero d'ordine 5369/2008 RGT).

VII.- Nessuna delle parti ha provato l'esistenza del possesso esclusivo ad usucapionem nei sensi necessari di cui ai paragrafi che precedono, in quanto non è risultata provata la totale inerzia e/o disinteresse dell'avversario verso il fondo in contesa e, soprattutto, non è stata raggiunta la prova certa della instaurazione di una situazione fattuale connotante l'esclusione dei *ceteri omnes* dal rapporto di fatto con la res; i ricorrenti-attori non hanno provato di aver escluso completamente dal possesso gli opposenti-convenuti, questi ultimi nell'ultimo capoverso della pagina 9 dell'atto di opposizione proposto avverso il ricorso dei sigg.ssssssssss allegano: "Tale possesso che nel tempo è stato oggetto indirettamente di altro giudizio tenutosi dinanzi al Tribunale di Taranto (ved. Sentenza n. 1035/98 di accoglimento dell'*actio negatoria servitutis* ) si è interrotto in data 10 novembre 2005, allorquando i coniugi M.-C. chiusero spontaneamente l'unico varco-accesso al suddetto fondo. Da allora i coniugi non hanno più potuto accedere al predetto terreno ed utilizzare-possedere l'autorimessa-deposito e la relativa area pertinenziale. "

Così facendo i convenuti-opponenti hanno riconosciuto comunque l'accesso dei ricorrenti-attori sui luoghi di causa e, pertanto, l'esistenza di un possesso in capo a questi ultimi che, pur se inidoneo a fondare l'accoglimento della domanda da essi proposta, denota pur sempre un rapporto di fatto con la cosa da parte di essi ricorrenti-opposti e, pertanto, la non completezza ed esclusività del dominio di fatto vantato da essi convenuti-opponenti.

VIII.- In conclusione entrambe le domande vanno rigettate, con compensazione integrale delle spese di lite.  
pqm

a) Rigetta entrambe le domande;

b) Compensa per intero le spese e competenze di lite;

Così deciso in Taranto nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile del Tribunale in composizione monocratica in data 30 dicembre 2016.

Depositata in Cancelleria il 14 gennaio 2017